

Archimede

S.a.S.

Assistenza contabile e Fiscale
Centergross - Funo di Argelato (Bo)
Pieve di Cento (Bo)
Quarto Inferiore (BO)

Circolare n. 13 del 18/05/2020

È stato approvato, nella serata del 13 maggio, il c.d. "Decreto Rilancio". Si richiamano, di seguito, alcune delle principali novità previste.

VERSAMENTO IRAP

Non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell'acconto 2020, dai contribuenti hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Quindi condizione necessaria per fruire del beneficio è che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Insomma, fatto 100 il fatturato ad aprile 2019, nello stesso periodo del 2020 bisognerà aver fatturato non più di 65.

Nessuna condizione, invece, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per quelli che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni maggiormente colpiti dalla pandemia da Covid-19.

Una volta determinata la differenza ad aprile fra fatturato 2019 e quello 2020, il bonus spettante è così determinato:

- a) 20% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi indicati non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta precedente;
- b) 15% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente;
- c) 10% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.

L'accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di una istanza telematica (ci si potrà avvalere anche di un intermediario) da presentarsi entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica da parte del Fisco.

Via libera all'autocertificazione per i requisiti antimafia, con obbligo di recupero del bonus in capo al beneficiario qualora non si passassero i successivi controlli.

Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall'agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

CREDITO LOCAZIONI

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, è previsto un credito d'imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo, e non esclusivamente C/1 come invece era previsto in relazione al bonus locazioni previsto dall'articolo 65 del DL 18/2020, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Il nuovo credito d'imposta è però condizionato al fatto che gli interessati, se esercenti un'attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

La fruizione del bonus, quindi, presuppone una nuova verifica preventiva rispetto a quanto, invece, era previsto per il bonus locazione di marzo in cui l'accesso non era condizionato ad una diminuzione minima del fatturato.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

INDENNITA' 600 EURO

Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell'indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Per il mese di maggio l'indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione si applica nella misura del 110% per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.

È riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi antisismici sugli edifici nonché per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici.

Tali agevolazioni viste fin qui si applicano agli interventi effettuati dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche che non esercitino attività professionale o di impresa.

Tutti i bonus soprariportati possono essere ceduti ad altri soggetti o trasformati in sconto in fattura. Per poter optare per la cessione o lo sconto, il contribuente deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi. L'opzione andrà comunicata in via telematica alle Entrate (servirà un provvedimento del direttore per regolarla). I tecnici abilitati e i professionisti incaricati della progettazione strutturale dovranno rilasciare una asseverazione/attestazione e in caso di dichiarazioni non veritiere, oltre al penale,

risponderanno di una specifica sanzione ancora da quantificare. Dovranno inoltre avere una polizza che garantisca l'Erario da eventuali danni.

Lo sconto in fattura sarà pari alla detrazione e anticipato dal fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito d'imposta con facoltà di successiva cessione.

La cessione del credito d'imposta potrà avvenire anche con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.

In caso di eventuali violazioni - in presenza di concorso nella violazione - il fornitore che ha applicato lo sconto e chi ha acquisito il credito, saranno responsabili in solido.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Un primo elenco non esaustivo di investimenti per i quali è ammessa l'agevolazione viene indicato dalla stessa norma che attribuisce il credito d'imposta alle spese sostenute in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi gli interventi edilizi necessari per il rifacimento degli spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni.

Per espressa previsione vi rientrano anche le spese sostenute per l'acquisto degli arredi di sicurezza e quelle necessarie per gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa oltre alle apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito stimolando così la monetizzazione del credito stesso.

Non potendo in questa fase identificare tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura la norma prevede che, con apposito decreto possano essere individuati ulteriori investimenti ammissibili all'agevolazione sempre rispettando il limite di spesa.

Infine si segnala che, a differenza di altri tax credit contenuti nello stesso decreto, non viene prevista l'esclusione dalla formazione del reddito ai fini dell'Irpef e dell'Ires e del valore della produzione ai fini dell'Irap, legittimando pertanto le valide future richieste di una sua esenzione come già avvenuto per il credito d'imposta sulle locazioni.

CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI MASCHERINE E DPI

L'altro credito di imposta finalizzato a sostenere l'adozione di misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro è la riscrittura del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di mascherine e DPI disciplinato all'articolo 64 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ed ampliato dall'articolo 30 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), articoli che vengono abrogati. Con il decreto Rilancio cambia la platea dei soggetti beneficiari: vengono escluse le imprese, mentre vengono ammessi gli enti del Terzo settore. Confermati invece i professionisti.

L'altra novità riguarda la percentuale agevolativa, che aumenta dal 50 al 60%.

In particolare, all'incentivo fiscale sono ammesse le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli indicati precedentemente, quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano

conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Il bonus può essere utilizzato in due modalità alternativa: o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

È demandato al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto Rilancio, il compito di stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine del rispetto delle risorse stanziare.

PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'Iva, atti di accertamento e cartelle esattoriali in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

La sospensione vale solo nel caso in cui si verifichi un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Sono ripescati anche gli avvisi bonari: Una delle nuove proroghe riguarda i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto rilancio, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e 54-bis del decreto Iva, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata. La norma prevede altresì la sospensione degli stessi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

VIA LIBERA ALLA CESSIONE DEI BONUS LEGATI ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS

Via libera alla cessione di sei crediti d'imposta introdotti per far fronte all'emergenza coronavirus. La norma è «sperimentale», come si legge nella relazione illustrativa (davvero telegrafica, peraltro). E, comunque, mancano ancora molti dettagli applicativi, affidati a un provvedimento del direttore delle Entrate. Il potenziale, però, è notevole.

Non è azzardato ipotizzare una circolazione di crediti d'imposta per diverse centinaia di milioni di euro, viste le spese su cui sono applicabili le agevolazioni. La norma riguarda, infatti:

- il tax credit per i negozi locati, previsto dal decreto "cura Italia" (articolo 65 del DL 18/2020) per il mese di marzo;
- il tax credit per la locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dallo stesso decreto Rilancio;
- il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, sempre previsto dal DL Rilancio;
- il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, ancora nel DL Rilancio;
- il credito d'imposta per i servizi turistico-ricettivi, sempre nello stesso decreto;

●il superbonus del 110% per i lavori di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, ancora nel menu dello stesso decreto.

Si prevede, in pratica, che i beneficiari di questi crediti d'imposta - anziché utilizzarli direttamente - potranno cederli ad altri.

Anche solo in parte e anche a banche e intermediari finanziari. La cessione potrà avvenire dall'entrata in vigore del decreto Rilancio al 31 dicembre 2021. Si tratterà tecnicamente di una opzione che dovrà essere esercitata in via telematica.

CREDITO IMPOSTA 20 % SUGLI AUMENTI DI CAPITALE

esso è rivolto alle società di capitali e cooperative (o stabili organizzazioni italiane di imprese comunitarie) con ricavi consolidati 2019 compresi tra i 5 e i 50 milioni, le quali abbiano registrato a causa di Covid- 19 nel bimestre marzo-aprile 2020 un calo di ricavi consolidati superiore del 33% rispetto all'identico periodo 2019. Necessario infine un aumento di capitale sociale a pagamento, di qualunque importo e senza vincolo di destinazione delle somme, da deliberarsi ed eseguirsi integralmente tra l'entrata in vigore del provvedimento e il 31 dicembre 2020. È da precisare se potranno essere utilizzati anche i crediti per finanziamenti soci già esistenti, e a quale data, o se dovrà trattarsi di denaro fresco.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

È differita al 1° gennaio 2021 la decorrenza della c.d. "lotteria degli scontrini".

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Viene prorogato fino al 1° gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

ARCHIMEDE SAS